



COMUNE DI TALLA (Provincia di Arezzo)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 17 Del 30-07-2020

OGGETTO: REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) CONFERMA VALIDITA' REGOLAMENTO ED INTEGRAZIONE.

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di luglio alle ore 21:23 presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti del Consiglio Comunale di questo Comune, all'appello nominale, eseguito alle ore 21:23

DUCCI ELEONORA	P	GENTILI ALFONSO	P
CANTORE MAICOL	A	LO MONACO SIMONA	P
DIEGOLI LOREDANA	P	CROCI MASSIMO	P
CANTORE MONIA	P	PAOLANTI PAMELA	P
FABBRI MICHELA	P	BASETTI CLAUDIO	P
FEDERICO GIOVANNI	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1;

Gli assessori esterni non facenti parte il consiglio risulta quanto segue:

BIANCHI MASSIMO	P
BAGLIONI STEFANO	P

Assume la presidenza il **ELEONORA DUCCI** in qualità di Sindaco assistita dal **SEGRETARIO COMUNALE MARIANO COCCHIARELLA**

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Sindaco illustra,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 commi dal 641 al 668 della Legge, n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

RICHIAMA

TI:

- ñ l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che, per quanto di interesse ai fini della presente deliberazione, testualmente dispone "*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";
- ñ l'art. 1, comma 682 della L. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC;

VISTA la L. 160/2019 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", con la quale si è disposto che "*A decorrere dal 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)*";

RICHIAMATO l'atto del Consiglio Comunale n. 18 del 22 giugno 2015 ad oggetto: "Approvazione Regolamento IUC – Sezione TARI – anno 2015" con il quale veniva anche disciplinata la componente TARI ;

RITENUTO confermare la validità del regolamento sopra richiamato limitatamente alla parte IV – Sezione TARI;

CONSIDERATO che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizione del contesto tariffario della tassa sui rifiuti ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come "pandemia" (lo scorso 11 marzo 2020);

PRESO ATTO

che:

- ì al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, con la delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

successivamente, tenuto conto delle dimensioni del fenomeno epidemico e del potenziale interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, preso atto della straordinaria

necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, con il decreto-legge 6/20, sono state adottate prime misure urgenti di contrasto e contenimento della diffusione del virus;

RICHIAMATO:

O:

- il DPCM 9 marzo 2020 con il quale, nell'intento di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 è stata disposta:

- la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, contestualmente disponendo la sospensione di ogni attività nei predetti luoghi;
- la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado;
- la chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
- la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, estendendone anche la chiusura nei giorni feriali in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (ove non funzionali a livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

- il DPCM 11 marzo 2020 che ha poi introdotto ulteriori misure urgenti a carattere nazionale di contenimento del contagio, tra l'altro, stabilendo:

- la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al medesimo decreto;
- la chiusura di mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
- la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio;
- la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al decreto in parola;

- il DPCM 22 marzo 2020 con il quale sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al medesimo DPCM, tra le quali, peraltro, figurano le "Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali" (codice ATECO 38) e le "Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti" (codice ATECO 39). Il citato DPCM ha anche precisato che:

• "l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro

dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze" tanto che il citato allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020 è stato poi aggiornato con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;

- ì sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo e le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui al richiamato allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, comunque chiarendo che "il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste";

- il D.L. 19/2020 con il quale è stato tra l'altro stabilito che possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, e per periodi predeterminati non superiori a trenta giorni successivi al 3 aprile 2020, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, misure di sospensione delle attività economiche non essenziali prevedendo inoltre che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio, possano adottare misure più restrittive, nell'ambito delle attività di propria competenza, senza incisione delle attività produttive e di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

CONSIDERATO che l'elenco delle attività produttive industriali e commerciali escluse all'obbligo di sospensione è stato progressivamente ampliato con i DPCM del 10 e del 26 aprile 2020, i quali hanno comunque disposto che si continuino ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, relativamente a specifiche aree del territorio regionale. Con i decreti da ultimo citati sono state comunque confermate molte delle misure restrittive sopra richiamate, contestualmente prevedendo:

- ì con il DPCM 10 aprile 2020 (efficace fino al 3 maggio 2020), che a partire dal 14 aprile 2020, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020 (la cui efficacia era stata prorogata fino al 13 aprile 2020 dal DPCM 1° aprile 2020) cessino di produrre effetti;
- ì con il DPCM 26 aprile 2020, che le relative disposizioni si applichino dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del D.P.C.M. 10 aprile 2020 e siano efficaci fino al 17 maggio 2020.

RISCONTRATO che i predetti provvedimenti, imponendo forzatamente la sospensione o l'esercizio ridotto a molteplici attività, hanno comportato un grave pregiudizio agli equilibri economici e finanziari delle stesse;

PRESO ATTO che in data 24 aprile 2020, con nota di chiarimento, IFEL – Fondazione ANCI aveva risposto ai quesiti posti da numerosi Comuni con riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni di tariffe per quelle categorie di utenze non domestiche che avevano dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi sopra citati conseguenti all'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19. Nella nota adesso citata IFEL ricordava ai Comuni la facoltà consentita dall'art. 660 della L. 147/2013 di deliberare "riduzioni atipiche" della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributo, prevedendone l'apertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità

generale del Comune;

VISTO il comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013 che testualmente recita: *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”*;

VISTA la nota di ATO Rifiuti Toscana Sud pervenuta in data 22/07/2020 ns prot. n. 2742 con cui si comunica che con delibera n. 9/2020 approvata dall'Assemblea d'Ambito è stato modificato l'articolo 3 dello Statuto dell'Autorità integrandolo nei termini di seguito indicati:

L' Autorità Servizio Rifiuti Toscana Sud svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sulle attività di gestione di cui all'articolo 32, nonché le funzioni attribuite all'Assemblea e al Direttore generale dagli articoli 36 e 38 della l.r. 69/2011. L'Autorità esercita altresì le funzioni di Ente Territorialmente Competente ai sensi della regolamentazione ARERA, ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali.

DATO ATTO pertanto che, per quanto sopra, nell'ambito territoriale rifiuti Toscana Sud a cui appartiene il Comune di TALLA , le funzioni di Ente territorialmente competente di cui alla deliberazione Arera N. 158/2020 sono esercitate dall'Autorità per il servizio integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud, come precisato nell'art. 3 del suo Statuto, *“ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali.”*

RITENUTO di dover integrare il richiamato Regolamento TARI con l'inserimento di un articolo inerente una norma agevolativa applicabile per il solo anno 2020 volta a fornire risposta alla grave condizione nella quale si trovano numerose attività presenti nel territorio comunale;

RITENUTO pertanto di integrare il del Regolamento comunale della tassa sui rifiuti (TARI) con un specifico articolo avente il seguente contenuto: *“Per il solo anno 2020, in considerazione della eccezionale condizione di pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, è stabilita una agevolazione con riduzione pari al 100% della parte variabile del tributo, calcolata sulle tariffe 2019, per le categorie di utenze non domestiche, interessate dalla chiusura o dalla ridotta attività causa Covid-19”*;

RITENUTO che l' integrazione al citato Regolamento, oltre a garantire una piena aderenza alla normativa vigente, introduce un valido strumento di mitigazione dei gravi effetti economici generati dalla pandemia COVID-19 su numerose attività presenti sul territorio comunale;

**VIS
TO**

l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art. 107 comma 1 del DL n. 18/2020, nel testo risultante dalla conversione in legge, che
i rinvia il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 al 31.7.2020;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre
i 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito
dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta
2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei
comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle
finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse
nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360”*;
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22
i dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34,
convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia
per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali,
sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio
telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle
informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e
sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il
predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22
i dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34,
convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: *“A decorrere dall'anno di
imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi
dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi
indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi
del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno
a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare
l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello
stesso anno”*;

RICHIAMATO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ;

CON voti unanimi FAVOREVOLI

DELIBERA

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare l'integrazione, così come indicata in premessa al vigente “Regolamento della tassa sui rifiuti (TARI)”;
- 3) di dare atto pertanto che il testo del citato “Regolamento della tassa sui rifiuti (TARI), comprensivo delle modifiche ed integrazioni citate, è allegato alla presente deliberazione

DELIBERA ,inoltre

di dichiarare il presente atto, con VOTI unanimi FAVOREVOLI, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Parere di regolarità Tecnica :FAVOREVOLE

Il Funzionario Responsabile del Tributo : dr.ssa Maria Teresa Burchini

Il Responsabile del Procedimento : Maria Grazia Ferrini

Parere di regolarità contabile :FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario : Macconi Donatella

Parere di regolarità tecnica : Favorevole

Il Responsabile del Servizio Ferrini Maria Grazia _____

Parere di regolarità contabile: Favorevole

Il Responsabile del Servizio Contabile MACCONI DONATELLA _____

OGGETTO: REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) CONFERMA VALIDITA' REGOLAMENTO ED INTEGRAZIONE.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to ELEONORA DUCCI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MARIANO COCCHIARELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione:
viene pubblicata all' Albo Pretorio online di questo Comune in data 10-08-2020, a tutto il quindicesimo giorno successivo ai sensi dell'art. 124, T.U. n. 267 del 18.08.2000 e dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

Talla, li 10-08-2020

Il Responsabile delle Pubblicazioni
f.to Orietta Locatelli

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Talla, li 10-08-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Orietta Locatelli

Il Responsabile delle Pubblicazioni, visti gli atti di ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio online per quindici giorni consecutivi dal **10-08-2020** al **25-08-2020**.

Talla, li _____

Il Responsabile delle Pubblicazioni
f.to Orietta Locatelli

Il Segretario Comunale,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno30-07-2020..... perché dichiarata Immediatamente eseguibile.

Talla, li 30-07-2020

Il Segretario Comunale
F.to MARIANO COCCHIARELLA